

COMUNE DI AURANO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO: 30

DATA: 30/07/2024

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO AURANO APS" PER SEDE LEGALE E OPERATIVA.

L'anno duemila ventiquattro, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 11:00, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Carica	Cognome e nome	Presenti	Assenti
Sindaco	Molinari Davide	X	
Assessore	Coretta Arianna		X
Assessore	Fenoglietti Alessandro	X	
Totali		2	1

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Lorenzo Di Mauro.

Il Presidente Davide Molinari, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO AURANO APS" PER SEDE LEGALE E OPERATIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questo Comune è proprietario di un immobile sito in Via Roma n°1 sede dell'ex ambulatorio, individuato catastalmente come segue: Foglio 40, mappale 151, sub.2;

Dato atto che la neocostituita "Pro Loco Aurano APS" ha espresso, con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 1094 del 12/07/2024, l'esigenza di avere a disposizione dei locali da adibire a sede legale e operativa per i prossimi anni;

Appurato che l'immobile di cui sopra in parola è un bene patrimoniale disponibile non avendo una destinazione o, comunque, un'utilità pubblica e va assoggettato, in linea di massima, alla disciplina privatistica e può essere attribuito in godimento a soggetti terzi ricorrendo a contratti di stampo privatistico (locazione, affitto di azienda, comodato);

Visto l'art. 71, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017: che testualmente dispone:

"Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cure e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile".

Rilevato che la deroga alla regola al principio della fruttuosità dei beni pubblici prevista dall'art. 32, comma 8, della L. 724/1994, laddove fa salvi gli scopi sociali, «appare giustificata solo dall'assenza di scopo di lucro dell'attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni». (Corte Conti – Sez. reg.le contr. Veneto, parere n. 716/2012, Sez. reg.le contr. Lombardia, parere 6 maggio 2014, n. 172 e Sez. reg.le contr. Puglia, parere 15 dicembre 2014, n. 216);

Richiamato il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni";

Visto l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

Rilevato che il soggetto richiedente è associazione locale senza scopo di lucro che persegue, tra l'altro, finalità di promozione del territorio e diffusione della cultura in tutte le sue accezioni;

Atteso, dunque, che il soggetto richiedente svolge senza fini di lucro, una meritoria ed intensa attività di promozione culturale, gestendo numerose attività di carattere

socio – ricreativo sul territorio del Comune;

Rilevato che le finalità perseguite dall'Associazione succitata rientrano tra quelle istituzionali del Comune per cui l'utilità sociale perseguita concedendo in comodato d'uso gratuito alle stesse dei locali di proprietà comunale è data dal fatto che detta Associazione persegue anche attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali di questo Comune;

Rammentato che:

- il Comune rappresenta il territorio e ne cura i propri interessi, valorizzando le realtà presenti, e in funzione del principio di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118 Cost.), favorisce le libere forme associative nel perseguimento di interessi che incidono e si sovrappongono all'interesse generale della Comunità: un'identità di scopo, un interesse pubblico disseminato negli articoli della Costituzione Italiana, oltre ad una nutrita produzione normativa nazionale e regionale, sempre celebrata negli Statuti comunali;
- l'animazione sociale e culturale, e più in generale, della vita (il c.d. bene comune) trova nell'associazionismo il proprio riferimento storico e concreto, osservandosi che il dinamismo che favorisce lo sviluppo del singolo e della popolazione, oltre che sull'aspetto dello sviluppo economico, risiede nell'intensità dei valori etici perseguiti da una serie di soggetti del volontariato (nella sua più lata accezione, da ricomprendere i soggetti individuati dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), da far rientrare diverse tematiche che coinvolgono tutti i settori trainanti per il benessere generale: l'attivismo delle associazioni segna la dimensione del c.d. "Valore Pubblico", in grado di permeare le scelte decisionali delle Amministrazioni Locali, attraverso la partecipazione procedimentale;
- nel richiamato questo quadro normativo, trovano cittadinanza tutte le associazioni, da ricomprendere quelle che curano l'interesse sociale della cultura e del turismo, con una serie di "agevolazioni" che possono essere riconosciute in relazione alla presenza nel territorio comunale (la propria sede nel comune), ovvero per l'attività svolta a favore della medesima popolazione stanziata nei confini comunali: un obiettivo che radica l'interesse al beneficio diretto dei cittadini e lo giustifica, un riconoscimento che può assumere diverse utilità per gli aderenti all'associazione, nel senso di consentire di poter esercitare lo scopo sociale (quello statutario) con il sostegno dell'Amministrazione.

Acquisito il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del servizio interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Atteso che, trattandosi di mero atto d'indirizzo, non necessita acquisire il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese;

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui intendono integralmente riportate:

- 1) Di concedere all'Associazione "Pro Loco Aurano APS" in comodato d'uso gratuito

a i locali identificati in preambolo ed alle condizioni previste dall'allegato schema di contratto di comodato d'uso gratuito (allegato "A) fino al 2030;

2) di autorizzare la medesima Associazione all'utilizzo del locale a piano interrato del parcheggio comunale di Via Monte Zeda, già in uso al gruppo Alpini di Aurano ed alla Protezione civile per il deposito di attrezzature e beni necessari allo svolgimento delle attività istituzionali;

3) Di autorizzare i competenti Responsabili dell'area a porre in essere tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione;

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni di spesa

SUCCESSIVAMENTE, la Giunta Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Geom. Davide Molinari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzo Di Mauro

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto dott. Lorenzo Di Mauro, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Lorenzo Di Mauro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

Aurano, li 27/08/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzo Di Mauro

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

Aurano, li 30/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzo Di Mauro